



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 29 gennaio 2020  
(OR. fr)

XT 21018/20

JUR 46  
INST 13  
COUR 8  
BXT 19

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DICHIARAZIONE DELLA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI relativa alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione europea sugli avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea

---

**DICHIARAZIONE DELLA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI  
DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI**

**del 29 gennaio 2020**

**relativa alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione europea  
sugli avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea**

La Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri ("Conferenza") ricorda che, con la decisione 2013/336/UE, il Consiglio ha fissato a undici il numero di avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea. La Conferenza ricorda inoltre che il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione europea. Conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, i trattati cessano di essere applicabili allo Stato membro che recede a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso.

Gli attuali mandati dei membri delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione che sono stati nominati, designati o eletti in virtù dell'adesione del Regno Unito all'Unione scadranno pertanto non appena i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito, vale a dire alla data del recesso.

La Conferenza rileva che, di conseguenza, il posto permanente di avvocato generale assegnato al Regno Unito dalla dichiarazione n. 38 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona sarà integrato nel sistema di rotazione degli Stati membri per la nomina degli avvocati generali. Il sistema di rotazione comprenderà pertanto sei avvocati generali. La Conferenza rileva che in base all'ordine protocollare il prossimo Stato membro eleggibile è la Repubblica ellenica ("Grecia").

Tenuto conto delle circostanze eccezionali in cui interverrà questa nomina e al fine di rispettare la regola del rinnovo parziale dei membri della Corte di giustizia ogni tre anni e quella della durata di sei anni dei loro mandati, quali figurano nell'articolo 253, primo e secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Conferenza conviene che il mandato dell'avvocato generale proposto dalla Grecia per il posto di avvocato generale resosi vacante abbia termine alla data del prossimo rinnovo parziale dei membri della Corte di giustizia, vale a dire il 6 ottobre 2021. La Conferenza conviene inoltre che la Grecia proponga il rinnovo di tale mandato per sei anni, dal 7 ottobre 2021 al 6 ottobre 2027.